



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.5.2022
COM(2022) 227 final

2022/0163 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 14^a riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda la modifica dell'appendice G della COTIF

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione:

- a. nella procedura scritta del comitato di revisione dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) in relazione ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici. In occasione della sua 13^a sessione, il comitato di esperti tecnici ha chiesto al comitato di revisione di adottare decisioni nell'ambito delle sue competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della COTIF e all'articolo 33, paragrafo 4, lettera g), della COTIF per modificare l'articolo 3 bis, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (ATMF, appendice G della convenzione COTIF), e di modificare di conseguenza la relazione esplicativa consolidata; la votazione si svolgerà mediante procedura scritta dell'OTIF;
- b. nella 14^a sessione del comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), che si terrà a Berna il 14-15 giugno 2022. L'ordine del giorno della riunione prevede:
 - una proposta di modifica delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci (TAF);
 - una proposta di modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF in relazione alle deroghe.

L'OTIF sviluppa regimi giuridici uniformi per i trasporti internazionali per ferrovia in tre grandi settori di attività: interoperabilità tecnica, merci pericolose e diritto contrattuale in ambito ferroviario.

Le suddette decisioni che dovranno essere adottate dal CTE e dal comitato di revisione sono atti che hanno effetti giuridici e la posizione da adottare a nome dell'Unione deve essere stabilita mediante una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)

La convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("COTIF"), è un accordo internazionale di cui l'Unione e 25 Stati membri¹ sono parti contraenti.

Il 16 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/103/UE del Consiglio concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999² ("accordo di adesione UE-COTIF").

¹ Solo Cipro e Malta non sono parti contraenti.

² Accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (*GUL 51 del 23.2.2013, pag. 8*).

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2011.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della COTIF, l'OTIF ha lo scopo di favorire, migliorare e facilitare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale ferroviario, in particolare istituendo regimi di diritto uniformi nei vari settori giuridici relativi al traffico ferroviario internazionale. La COTIF disciplina inoltre la gestione dell'organizzazione, i suoi obiettivi, le sue competenze, le relazioni con le parti contraenti e le sue attività in generale.

Essa si occupa pertanto della normativa ferroviaria relativa a diverse questioni ferroviarie tecniche e giuridiche, suddivise in due parti: la convenzione stessa, che disciplina il funzionamento dell'OTIF, e le otto appendici che stabiliscono regole uniformi in ambito ferroviario:

- appendice A - Contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (**CIV**);
- appendice B - Contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (**CIM**);
- appendice C - Trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (**RID**);
- appendice D - Contratto di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (**CUV**);
- appendice E - Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (**CUI**);
- appendice F - Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale (**APTU UR**);
- appendice G - Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (**ATMF UR**);
- appendice H - Regole uniformi concernenti la sicurezza d'esercizio dei treni nel traffico internazionale (**EST UR**).

In base alle appendici F e G della COTIF, vi sono 12 UTP relative all'interoperabilità tecnica. Nell'ambito della COTIF, le UTP hanno le medesime finalità delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'UE per l'ammissione al traffico internazionale, quali definite al capo II della direttiva (UE) 2016/797.

Le appendici F e G sono applicate da 42 dei 47 Stati che aderiscono alla COTIF, fra cui i 25 Stati membri dell'UE già citati.

2.2. Comitato di revisione dell'OTIF

Il comitato di revisione è competente ad adottare le decisioni di modifica della COTIF, delle regole uniformi concernenti CIV, CIM, CUV e CUI e, in determinati casi, delle regole uniformi concernenti APTU e ATMF. A norma dell'articolo 33, paragrafo 4, della COTIF, il comitato di revisione può approvare esso stesso modifiche o presentare le modifiche adottate agli Stati membri dell'OTIF per approvazione in sede di assemblea generale.

L'ultima sessione del comitato di revisione (26ª sessione) si è svolta dal 27 febbraio al 1° marzo 2018.

L'Unione e/o i suoi Stati membri partecipano a tale processo conformemente alle rispettive competenze, al regolamento interno del comitato di revisione e alle disposizioni dell'accordo di adesione dell'Unione alla COTIF.

2.3. Quorum e diritti di voto in seno al comitato di revisione

In seno al comitato di revisione il quorum è raggiunto quando al momento della votazione è rappresentata la maggioranza degli Stati membri dell'OTIF aventi diritto di voto.

L'articolo 13, paragrafo 3, della COTIF stabilisce tuttavia che gli Stati membri dell'OTIF che hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla non applicazione nei loro confronti di una o più appendici non dispongono del diritto di voto per quanto riguarda le modifiche delle appendici in questione.

I seguenti Stati membri dell'OTIF non hanno ritirato le loro dichiarazioni relative alla non applicazione di alcune appendici: Pakistan, Russia (per le appendici riguardanti le regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV), al trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e a CUV, CUI, APTU e ATMF), Georgia (per le appendici relative a CUV, CUI, APTU e ATMF), Repubblica ceca, Norvegia, Slovacchia, Regno Unito (per le appendici relative a CUI, APTU e ATMF) e Francia (per le appendici relative all'ATMF).

Quando si discute delle modifiche delle appendici corrispondenti, il numero di Stati membri dell'OTIF che hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla non applicazione dell'appendice in questione deve essere detratto dal numero di membri attivi dell'OTIF (46) al fine di stabilire il quorum per quanto riguarda la votazione sull'appendice in questione.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di adesione UE-COTIF, per le decisioni su materie di competenza esclusiva dell'Unione, quest'ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri. Come spiegato di seguito, tale questione è di competenza esclusiva dell'UE e sarà quindi l'Unione a votare.

3. ATTI PREVISTI DELLA PROCEDURA SCRITTA DEL COMITATO DI REVISIONE

3.1. Modifica delle regole uniformi ATMF (appendice G della COTIF) e modifica della relazione esplicativa consolidata

Le modifiche sono necessarie per armonizzare l'applicazione della certificazione del soggetto responsabile della manutenzione a tutti i tipi di veicoli, come già indicato nel regolamento OTIF. L'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798 stabilisce le disposizioni pertinenti dell'UE per il soggetto responsabile della manutenzione.

A seguito della revisione completa dell'allegato A delle regole uniformi ATMF, che stabilisce le norme per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione in linea con il regolamento (UE) 2019/779³ che delinea disposizioni in materia, è stato osservato che gli articoli 3 bis e 15 delle regole uniformi ATMF dovrebbero essere adattati in base alle modifiche dell'allegato. Dovrebbero essere inoltre aggiornati i riferimenti alla legislazione UE recentemente riveduta. Le modifiche alle regole uniformi ATMF rientrano nelle competenze del comitato di revisione.

Nel 2021 il CTE ha proposto al comitato di revisione di modificare l'appendice G della COTIF (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-20045-CTE13-7). A seguito di tale proposta sono sorte questioni riguardanti il riferimento al riconoscimento reciproco dei soggetti responsabili della manutenzione contenuto nel testo da includere nella relazione esplicativa consolidata relativa alle regole uniformi ATMF. Tali questioni sono state

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360).

risolte e le modifiche della relazione esplicativa consolidata dovrebbero essere riesaminate eliminando qualsiasi riferimento al riconoscimento reciproco, conformemente al parere consultivo espresso dal comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale nel corso della sua prima sessione nel novembre 2021 (OTIF-21008-JUR 1).

Le modifiche proposte dell'appendice G della COTIF sono di competenza esclusiva dell'Unione e quest'ultima eserciterà i suoi diritti di voto.

4. COMITATO DI ESPERTI TECNICI (CTE) DELL'OTIF

Il comitato di esperti tecnici (CTE) è stato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF. Esso è composto dagli Stati membri dell'OTIF che applicano le appendici F e G (APTU e ATMF) della COTIF.

Il CTE è competente in materia di interoperabilità e armonizzazione tecnica nel settore ferroviario e di procedure tecniche di omologazione. Esso elabora le appendici APTU e ATMF e le relative regole uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale, che riguardano in particolare:

- l'adozione di prescrizioni tecniche per i veicoli e l'infrastruttura e la convalida delle norme;
- le procedure relative alla valutazione di conformità dei veicoli;
- le disposizioni concernenti la manutenzione dei veicoli;
- le responsabilità per la composizione dei treni e la sicurezza d'esercizio dei veicoli;
- le disposizioni concernenti la determinazione e la valutazione dei rischi;
- le specifiche per i registri.

Attualmente il CTE ha un gruppo di lavoro permanente (WG TECH) che è responsabile della preparazione delle decisioni del CTE.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF, e in conformità dell'articolo 6 dell'appendice F (APTU), il CTE è competente per l'adozione o la modifica delle UTP. Conformemente all'articolo 7 bis delle regole uniformi ATMF (appendice G della COTIF), il comitato di esperti tecnici è competente per l'adozione di orientamenti o disposizioni obbligatorie per le deroghe alle UTP strutturali e funzionali.

4.1. Adozione di atti da parte del CTE

A norma dell'articolo 6 dell'APTU, il CTE decide se adottare una UTP o una disposizione di modifica di una UTP secondo la procedura di cui agli articoli 16 e 20 e all'articolo 33, paragrafo 6, della convenzione. La normale procedura di adozione delle UTP può richiedere all'incirca un anno e mezzo.

4.2. Atti di cui è prevista l'adozione da parte del CTE in occasione della sessione del 14-15 giugno 2022

4.2.1. Modifica dell'UTP relativa alle applicazioni telematiche per il trasporto merci. Le modifiche proposte prevedono:

- disposizioni aggiornate in materia di equivalenza con le disposizioni dell'Unione europea;
- aggiornamenti della struttura del documento;

- l'obbligo per le parti contraenti non UE di informare il segretariato dell'OTIF in merito al loro punto di contatto nazionale;
- l'aggiunta di disposizioni relative all'assegnazione delle tracce orarie e alle informazioni sulla marcia dei treni;
- la sostituzione delle disposizioni relative alla composizione dei treni, con riferimento ai controlli della compatibilità con la tratta (UTP TCRC);
- l'aggiornamento del glossario dell'appendice II e la cancellazione delle abbreviazioni non più utilizzate nel testo giuridico;
- l'aggiornamento dei più recenti riferimenti giuridici ai sensi della COTIF e del diritto dell'UE in tutto il documento;
- modifiche redazionali;
- un aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici rilasciati dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie che stabiliscono le specifiche informatiche armonizzate per l'esecuzione delle applicazioni telematiche per il trasporto merci (TAF).

Le modifiche proposte allineeranno l'UTP TAF all'ultima versione delle STI e garantiranno la piena equivalenza, ai sensi delle regole uniformi ATMF, delle norme relative alle TAF per i veicoli utilizzati nel traffico ferroviario internazionale. Le STI dell'UE sono state modificate da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione⁴ del 26 marzo 2021.

La questione rientra nella competenza esclusiva dell'UE e l'Unione eserciterà i diritti di voto per quanto riguarda l'adozione di modifiche dell'UTP TAF.

4.2.2. *Modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF (deroghe)*

La presente proposta di revisione completa dell'allegato B delle regole uniformi ATMF ha lo scopo di formulare in modo più semplice e chiaro le norme e gli orientamenti relativi alla non applicazione di intere UTP o di disposizioni particolari delle stesse. Le disposizioni proposte dovrebbero essere applicabili solo alle parti contraenti non appartenenti all'UE⁵. Le deroghe alle STI sono disciplinate nel diritto dell'UE dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797.

Rispetto alla versione in vigore, la proposta di revisione completa dell'allegato B delle regole uniformi ATMF:

- semplificherà le disposizioni;
- chiarirà l'ambito di applicazione e le norme relative alle deroghe;
- sopprimerà tutti i compiti e i ruoli del Segretario generale dell'OTIF;
- rafforzerà le responsabilità delle autorità competenti delle parti contraenti;
- garantirà la trasparenza.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l'aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).

⁵ Le deroghe all'applicazione delle STI da parte degli Stati contraenti che sono anche Stati membri dell'Unione europea e degli Stati contraenti che applicano il pertinente diritto dell'Unione europea conformemente a un accordo con la stessa resterebbero soggette al diritto dell'UE.

Le modifiche proposte allineeranno le procedure di deroga per le parti contraenti non appartenenti all'UE alle disposizioni già applicabili agli Stati membri dell'UE, garantendo il mantenimento della piena equivalenza, ai sensi delle regole uniformi ATMF, delle norme di deroga per i veicoli utilizzati nel traffico ferroviario internazionale.

L'Unione ha competenza esclusiva in materia ed eserciterà i diritti di voto per quanto riguarda l'adozione della proposta di modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF (deroghe).

4.3. Competenza dell'Unione e diritti di voto

Le norme dell'Unione in vigore contemplate dall'atto da adottare nel corso della riunione del CTE sono il regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione e l'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva nei casi in cui la COTIF o gli strumenti giuridici adottati in virtù di quest'ultima possano incidere sulle norme dell'Unione in vigore o modificarne la portata.

L'obiettivo delle decisioni previste dall'OTIF è:

- allineare l'UTP TAF al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione⁶ del 26 marzo 2021;
- semplificare le norme di deroga all'applicazione delle UTP di cui all'allegato B delle regole uniformi ATMF per gli Stati contraenti non appartenenti all'UE e alla luce dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797 per la non applicazione delle STI.

L'adozione di tali decisioni inciderà chiaramente sulle suddette norme dell'Unione.

L'oggetto di tali decisioni è pertanto soggetto alla competenza esclusiva dell'UE.

L'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, dell'accordo di adesione UE-COTIF prevede quanto segue:

"1. Per le decisioni su materie di competenza esclusiva dell'Unione, quest'ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri a norma della convenzione.

2. Per le decisioni su materie nelle quali l'Unione dispone della competenza concorrente con i suoi Stati membri, vota l'Unione o votano i suoi Stati membri.

3. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, della convenzione, l'Unione dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi Stati membri che sono anche parti della convenzione. Quando l'Unione vota, i suoi Stati membri non votano."

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, eserciterà pertanto i diritti di voto per l'adozione di tali decisioni.

5. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti previsti dell'OTIF e votare a favore della loro adozione.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l'aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).

6. BASE GIURIDICA

6.1. Base giuridica procedurale

6.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁷.

6.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato di revisione e il CTE sono organi istituiti da un accordo, ossia dalla COTIF, in particolare dall'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e f).

Gli atti da adottare mediante procedura scritta del comitato di revisione e gli atti che il CTE è chiamato ad adottare nel corso della sua 14ª sessione costituiscono atti aventi effetti giuridici.

Gli atti previsti modificano il quadro giuridico dell'OTIF. Poiché l'Unione è parte contraente a pieno titolo della COTIF, gli atti previsti avranno carattere vincolante per l'Unione nel diritto internazionale conformemente all'accordo di adesione UE-COTIF.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

6.2. Base giuridica sostanziale

6.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

6.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto ferroviario internazionale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

7. CONCLUSIONI

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

8. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato di revisione dell'OTIF apporterà modifiche alla COTIF e ad alcune delle sue appendici e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 14^a riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda la modifica dell'appendice G della COTIF

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("COTIF"), in conformità della decisione 2013/103/UE del Consiglio⁸ e all'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla convenzione COTIF ("accordo").
- (2) Il comitato di revisione istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della COTIF dovrà svolgere una procedura scritta al fine di decidere in merito alla modifica dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi relative all'ammissione tecnica del materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (regole uniformi ATMF) - appendice G della COTIF.
- (3) A seguito della proposta del CTE del 2021 relativa alla revisione dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'appendice G della COTIF sono emerse questioni riguardanti il testo da includere nella relazione esplicativa consolidata sulle regole uniformi ATMF. La proposta contenuta nel documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-20045-CTE13-7 dovrebbe pertanto essere riesaminata conformemente al parere consultivo adottato dal comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale nel corso della sua prima sessione nel novembre 2021 OTIF-21008-JUR 1, prima di essere adottata dal comitato di revisione.
- (4) L'obiettivo della decisione del comitato di revisione è allineare le regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

⁸ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'OTIF.
- (6) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all'articolo 6 delle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU) - appendice F della COTIF, il CTE è competente per l'adozione o la modifica, tra l'altro, delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci (UTP TAF).
- (7) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e agli articoli 7 bis e 21 delle regole uniformi ATMF, il comitato di esperti tecnici è competente per l'adozione o la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.
- (8) Il CTE ha inserito nell'ordine del giorno della sua 14^a sessione, che si terrà il 14-15 giugno 2022, una proposta di decisione di modifica delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci (UTP TAF) e la revisione dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.
- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione dell'AMTF, in sede di comitato di revisione dell'OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l'Unione.
- (10) Gli obiettivi della decisione del CTE sono allineare l'UTP TAF alle norme dell'UE, ossia al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione⁹, e allineare l'allegato B delle regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/797.
- (11) Le decisioni previste dell'OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la revisione parziale delle regole uniformi ATMF - appendice G della COTIF, mediante procedura scritta del comitato di revisione istituito dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, consiste nel votare a favore della proposta del CTE di modificare l'articolo 3 bis, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF (appendice G della COTIF) di cui al documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-20045-CTE13-7, a condizione che qualsiasi riferimento al riconoscimento reciproco sia eliminato dall'allegato II, conformemente al parere consultivo adottato dal comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale nel corso della sua prima sessione nel novembre 2021 OTIF-21008-JUR 1. Se il suddetto riferimento non è rimosso, l'Unione vota contro la proposta del CTE.

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l'aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 14^a sessione del CTE della COTIF in merito alle modifiche dell'UTP TAF e alla revisione dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione delle prescrizioni tecniche uniformi è la seguente:

- (1) votare a favore dell'aggiornamento dell'UTP TAF, proposto dal CTE, che figura nella proposta del documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22004-CTE14;
- (2) votare a favore dell'aggiornamento dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione delle prescrizioni tecniche uniformi, proposto dal CTE, che figura nel documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22005-CTE14.

Articolo 3

Una volta adottate, le decisioni del comitato di revisione e del comitato di esperti tecnici sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente